

**LA PRIMA "INCONDIVISIBILE" SENTENZA DELLA CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SUL FENOMENO (ALL'EPOCA PRESSOCHÉ SCONOSCIUTO) DEL MOBBING E DANNI CONSEGUENTI. LE NON CONDIVISIBILI ARGOMENTAZIONI E LA NOSTRA PRIMA PRESA DI POSIZIONE NEL 1987 (POI PROSEGUITA CON COERENZA ED INTENSIFICAZIONE FINO AD OGGI): GLI STESSI ARGOMENTI E IL LORO TRITO REITERARSI DA PARTE DEGLI STESSI LEGALI AVVERSARI, LA STESSA (O QUASI) INSENSIBILITÀ DI UNA PARTE DELLA MAGISTRATURA EMINENTEMENTE DI VERTICE.**

**CASSAZIONE, sez. lav., 20 dicembre 1986, n. 7801 - CASSATA Pres. - DE LUCA Est. - LA VALVA P.M. (concl. conf.) - Balotta (avv. Luchini) c. Federconsorzi (avv. Leonardi, Scognamiglio).**

*(Conferma A. Roma, 5 gennaio 1983).*

**Sicurezza del lavoro - Responsabilità civile - Inadempienza contrattuale dell'imprenditore determinante sindrome psiconevrotica nel lavoratore - Insufficienza del nesso di causalità materiale ai fini della responsabilità risarcitoria.**

*Non è sufficiente ai fini della configurazione della responsabilità per danni alla salute psichica di un lavoratore che — dal lato medico — i periti abbiano accertato la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra la sindrome psiconevrotica a sfondo irreversibilmente ipocondriaco dello stesso e l'atteggiamento aziendale negativo ed indifferente di fronte ad una giusta richiesta di riconoscimento dei meriti legalmente acquisiti, determinante un lungo periodo di amarezza, delusioni, incomprensione e frustrazione, attesa anche l'«eccezionalità» e l'«assoluta imprevedibilità» di tali conseguenze per effetto dell'inadempienza datoriale (consistente nel sistematico disconoscimento del diritto ad inquadramenti superiori, contrattualmente corrispondenti alle mansioni svolte, poi riconosciuti al lavoratore dietro ricorso giudiziale antecedente, con sentenza passata in giudicato).*

*Per accertare se una condotta umana sia o meno causa, in senso giuridico, di un determinato evento, è necessario stabilire un confronto tra le conseguenze che, secondo un giudizio di probabilità ex ante, essa era idonea a provocare e le conseguenze in realtà verificatesi, le quali, ove non prevedibili ed evitabili, escludono il rapporto eziologico tra il comportamento umano e l'evento, sicché, per la riconducibilità dell'evento ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, occorrendo invece che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente.<sup>1</sup>*

**Omissis — SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 1975, Corrado Balotta conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) e, - premesso che questa, sua datrice di lavoro, lo aveva inquadrato in qualifiche inferiori rispetto alle mansioni svolte (siccome era stato accertato dallo stesso Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato) e che da tale comportamento di controparte gli era derivata una permanente infermità fisiopsichica -, chiedeva la condanna della convenuta a risarcirgli i danni subiti, in dipendenza dell'illecito comportamento denunciato, nella misura da liquidarsi in separato giudizio.

Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale adito accoglieva la domanda dell'attore, che, a seguito di gravame della soccombente, veniva invece rigettato dalla Corte d'appello di Roma, con la sentenza ora denunciata.

Per quanto interessa il presente giudizio di cassazione, osservava, infatti, il giudice d'appello:

a) la dedotta lesione del diritto assoluto del Balotta all'integrità fisio-psichica non può discendere «automaticamente» dalle inadempienze contrattuali delle Federconsorzi, — che sono state accertate con autorità di giudicato dal giudice del lavoro insieme alle conseguenze relative anche di carattere risarcitorio —, ma postula la prova, — della quale «non vi è traccia

---

<sup>1</sup> Massima non ufficiale, elaborata dall'estensore della nota, tenuto conto anche delle risultanze degli atti di merito (P. Roma, 3 marzo 1975; T. Roma, 18 novembre 1978; A. Roma 5 gennaio 1983), appositamente visionati, grazie alla cortesia dell'avv. Luchini, per un'esauriente comprensione della fattispecie. La nota di M. MEUCCI segue il testo della sentenza.

in atti» —, che la Federconsorzi ha posto in essere «un comportamento (per dolo o per colpa) vessatorio verso il dipendente, di tale intensità da minare le stesse facoltà psichiche del medesimo», cagionandone l'accertata infermità, che è consistita, — secondo il consulente nominato in primo grado —, in «psicosi di allarme, ansia con tendenza all'evoluzione ipocondriaca» e, — secondo il collegio peritale nominato in grado d'appello —, in «sindrome psicoreattiva con tipologia prevalentemente ipocondriaca»;

b) infatti «il collegio peritale ha fatto in sostanza derivare la malattia del Balotta da circostanze (quali l'atteggiamento negativo ed indifferente davanti ad una giusta richiesta di riconoscimento dei meriti legalmente acquisiti, un lungo periodo di amarezze, delusioni, incomprensioni e frustrazioni), che hanno carattere meramente ipotetico, in quanto non trovano alcun riscontro né nel contenuto della sentenza del giudice del lavoro, né in altri atti processuali», tanto più ove si consideri che, dall'affidamento di mansioni sempre più impegnative al Balotta, si può desumere un'indubbia valorizzazione delle capacità professionali, e che il medesimo ha avanzato istanze di progressione di carriera solo nel dicembre 1971, cioè quattro anni dopo l'insorgenza della sua malattia;

c) comunque «l'eccezionalità» dell'evento dannoso, occorso al Balotta, rispetto all'inadempienza contrattuale della Federconsorzi, esclude che il primo possa costituire l'«effetto naturale» della seconda ed, in ogni caso, la sussistenza dell'elemento soggettivo del danno;

d) va esclusa, altresì, la colpa della Federconsorzi in dipendenza dell'assoluta imprevedibilità della malattia del Balotta, quale può desumersi dalla complessità delle indagini dei consulenti tecnici d'ufficio per la formulazione dell'ipotesi di un nesso causale tra inadempimento contrattuale e malattia e dallo stesso comportamento del Balotta, che ha presentato tardivamente le proprie rivendicazioni;

e) in conclusione, «l'ipotesi, su cui hanno discusso ampiamente i periti, che il Balotta, per le sue particolari condizioni (dalle quali non esiste alcuna prova che il datore di lavoro fosse a conoscenza) possa o meno avere tratto anche un grave nocimento fisio-psichico per avere esercitato per molti anni funzioni superiori a quelle per le quali era stato assunto, senza un corrispondente inquadramento da parte della Federconsorzi (e senza che risulti un comportamento vessatorio da parte della predetta in base a fatti specifici ed, inoltre, senza che l'appellato abbia elevato protesta per tanto tempo) può interessare la letteratura medica, ma non incide, di per sé, sul concetto di colpa, da parte del datore di lavoro, e sullo stesso rapporto di causalità giuridica», in quanto «si potrebbe addirittura ipotizzare, ad esempio, che sotto il profilo psichiatrico, anche il fatto più innocuo per la generalità possa avere gravi conseguenze psichiche in un determinato soggetto, in rapporto alla sua particolare situazione», ma «sarebbe aberrante che di tali conseguenze dovesse rispondere chi, ignaro di tale speciale situazione, avesse posto in essere quel fatto: esulando in tal caso, in senso giuridico e secondo la stessa logica, sia l'elemento della colpa, sia l'elemento del nesso»;

f) tuttavia, ove risultasse provata la pretesa responsabilità della Federconsorzi —, il Balotta avrebbe avuto, comunque, «ampia possibilità giuridica di sottrarsi a quella che avesse ritenuto una menomazione insopportabile della sua dignità di prestatore di lavoro», rifiutando l'espletamento di mansioni superiori a quelle di assunzione; l'omissione di tale rifiuto assume rilievo quale concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, 2° comma c.c.

Avverso la sentenza d'appello, Corrado Balotta propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Federconsorzi resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

**MOTIVI DELLA DECISIONE. - 1.** Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1218 e ss., 2909 c. c., nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la lesione di un diritto assoluto non possa discendere «automaticamente» da inadempimenti contrattuali, sebbene l'accertamento di queste, con autorità di giudicato, lungi dal precludere, costituiva, nella specie, il fondamento giuridico della dedotta responsabilità, per lesione del proprio diritto all'integrità fisio-psichica, a carico della Federconsorzi, non avendo questa offerto la prova (ai sensi del citato art. 1218 c.c.) di non avere potuto adempiere, per causa a lei non imputabile, all'obbligazione di tutelare l'integrità fisica e morale dei dipendenti (di cui all'art. 2087 c.c.). Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2049 c.

c., nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso la responsabilità della Federconsorzi, «in quanto l'evento di danno... (la grave ed inguaribile malattia contratta dal Balotta) non sarebbe stata prevedibile alla stregua delle normali conoscenze», senza considerare la «natura obiettiva» della responsabilità della persona giuridica (quale, appunto, la Federconsorzi) per i danni arrecati, come nella specie dei suoi dipendenti (ai sensi del citato art. 2049 c. c.).

Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2 comma, c.c. 112 e 115, prima parte, c.p.c., nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere, in difetto di eccezione della Federconsorzi e di qualsiasi prova, affermato il proprio concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso di cui si discute.

Con il quarto motivo» denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2049 e 2087 c. c., nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere, nonostante il nesso casuale tra la propria malattia e l'organizzazione aziendale omesso di considerare che la responsabilità della Federconsorzi possa derivare anche dall'inadempimento dell'obbligo della medesima di, tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (ai sensi del citato art. 2087 c.c.).

## **Il ricorso è infondato.**

2. Muovendo dagli accertamenti tecnici, compiuti dal collegio peritale, la sentenza impugnata — come è stato ricordato in narrativa — perviene a conclusioni diverse sul piano giuridico.

La relazione peritale, infatti, ipotizza, secondo i giudici d'appello, un nesso di causalità materiale tra la malattia, della quale il Balotta è risultato affetto, ed una serie di circostanze di fatto, quali «l'atteggiamento negativo ed indifferente davanti ad una giusta richiesta di riconoscimento dei meriti legalmente acquisiti, un lungo periodo di amarezza, delusioni, incomprensione e frustrazione».

Tuttavia, ad avviso degli stessi giudici, le ipotizzate cause della malattia del Balotta non trovano alcun riscontro negli atti del processo, in quanto non può essere ricondotto ad alcuna delle cause medesime, il **mero disconoscimento**, — che è stato accertato con autorità di giudicato — del diritto del Balotta alla qualifica ed al trattamento economico, corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte, specie ove si consideri che lo stesso affidamento di compiti sempre più impegnativi implicava una valorizzazione della capacità professionale del Balotta e che il medesimo, — come la sentenza impugnata rileva altrove —, ha avanzato le prime rivendicazioni solo molto tempo dopo l'insorgenza della sua malattia.

Comunque, ad avviso dei giudici d'appello, la stessa ipotesi che, per le sue «condizioni particolari» (delle quali, tuttavia, non risulta la conoscenza da parte del datore di lavoro), il Balotta possa avere subito nocumento psichico, in dipendenza del mero disconoscimento del suo diritto da parte della Federconsorzi, — esula — per la sua «eccezionalità» — della prevedibilità della medesima Federconsorzi, escludendo, perciò, la configurabilità — **quantomeno in senso giuridico** — dell'ipotizzato rapporto di causalità, prima ancora che la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito.

Ora i riferiti accertamenti ed apprezzamenti della sentenza impugnata sono, da soli, idonei a sorreggerne l'addotta pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria del Balotta.

In tema di responsabilità per fatto illecito, infatti, l'accertamento del rapporto di causalità tra condotta ed evento dannoso, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedine, per tutte, le sentenze n. 1903/84, 1504/88, 6485/81, 1748/80), è riservato al giudice di merito e non è censurabile, in sede di legittimità, ove sia sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi.

Inoltre, — secondo l'insegnamento di questa stessa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 567/83, 3621/82, 3622/80) —, per accertare se una condotta umana sia o meno causa, in senso giuridico, di un determinato evento dannoso, è necessario stabilire un confronto tra le conseguenze che, secondo un giudizio di probabilità *ex ante*, essa era idonea a provocare le conseguenze in realtà verificatesi; le quali, **ove non siano prevedibili ed evitabili**, escludono il rapporto eziologico tra il comportamento umano e l'evento, sicché, per la riconducibilità dell'evento ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente (condotta) ed il dato consequenziale (evento) sussista un rapporto di sequenza, **ma è sempre necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza**

**costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente.**

Anche l'indagine relativa involge valutazioni di fatto, che sono riservate al giudice di merito e sono censurabili, in sede di legittimità, solo se non siano sorrette da motivazione congrua ed immune da vizi (vedi Cass. n. 567/83 cit.).

Ora, pur prospettando il nesso di causalità, — escluso, invece, dalla sentenza impugnata —, tra le inadempienze della Federconsorzi, accertate con autorità di giudicato, e la malattia del Balotta, il primo motivo di ricorso non specifica, tuttavia, obiettive deficienze o contraddittorietà della motivazione, che sorregge la sentenza impugnata sia laddove esclude, **radicalmente** qualsiasi nesso di causalità materiale tra condotta della Federconsorzi e malattia del Balotta, sia laddove, gradatamente, esclude che tale nesso, ancorché sussistente, possa avere rilievo sul piano giuridico in dipendenza dell'«eccezionalità» ed assoluta «imprevedibilità» dell'evento dannoso.

In difetto di «specificazione» dei pretesi vizi di motivazione, non può essere censurato, in sede di legittimità, il nucleo argomentativo essenziale della sentenza impugnata, che, escludendo il nesso di causalità, **quantomeno in senso giuridico** tra condotta della Federconsorzi e malattia del Balotta —, è, da solo, idoneo a sorreggere il rigetto della domanda risarcitoria.

Infatti, — come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedere, per tutte, le sentenze n. 5968/80, 4277/81, 930, 3695, 5530/88, 3981, 2992/84) —, l'art. 360, n. 5, c.p.c. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma soltanto quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice, cui è riservato l'accertamento di fatti, con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere dall'esame del ragionamento svolto da quel giudice, quale risulta dalla sentenza impugnata, e non già dalla difformità tra valore e significato, attribuito dallo stesso giudice agli elementi vagliati, e valore e significato che agli stessi elementi siano attribuiti dal ricorrente o, in genere, dalle parti.

La ritenuta incensurabilità del ricordato nucleo essenziale della motivazione della sentenza impugnata, all'evidenza, assorbe i motivi di ricorso che, — supponendo la sussistenza del nesso di causalità incensurabilmente negato dalla sentenza stessa —, denunciano la mancata prova liberatoria (*ex art. 1218 c.c.*) o la pretesa responsabilità oggettiva (*ex art. 2049 c.c.*), o la responsabilità (anche) contrattuale (*ex art. 2087 c.c.*) della Federconsorzi oppure contestano il concorso di colpa (*ex art. 1227, 2° comma, c. c.*) dello stesso ricorrente.

Pertanto il ricorso va integralmente rigettato.

Tuttavia ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese, relative al presente giudizio di cassazione. — *Omissis*

#### NOTA

### **SISTEMATICO DISCONOSCIMENTO DATORIALE DI MERITI E DIRITTI E DANNO ALLA SALUTE PSICHICA DEL LAVORATORE**

**1.** La decisione n. 7801 del 1986 della Cassazione, innanzi riportata, risulta confermativa di quella indifferenza che la giurisprudenza (con eccezione di App. Roma, 6 ottobre 1975, in *RGL*, 1975, III, 590) riserva, a tutt'oggi, agli effetti, sulla salute psichica, indotti dall'ambiente di lavoro inteso in senso lato e comprensivo dei comportamenti o delle omissioni dei preposti alla gestione aziendale.

In un recentissimo articolo, uno dei (troppo) pochi giuslavoristi attenti alla problematica della salute (MONTUSCHI, *Ambiente di lavoro e tutela della malattia psichica*, *RIDL*, 1987, 3 e ss.) notava come, nonostante la presenza nel nostro ordinamento positivo di una fitta serie di disposizioni (art. 32 Cost.; art. 2087 c.c.; art. 9 St. lav.; legge n. 833 del 1978) impositive di una lettura della tutela della salute in termini «onnicomprensivi», lo scenario giurisprudenziale «appare dominato unicamente dalla problematica relativa alla lesione fisica (prevenzione, mezzi individuali e di difesa, tutela specifica o risarcitoria), mentre la malattia mentale, *pur quando sia acquisita*, è considerata solo occasionalmente prodotta dall'ambiente di lavoro, in realtà i prodromi di essa o le condizioni che ne hanno propiziato l'esplosione vengono cercate tra le pieghe nascoste della psiche o nel vissuto del malato. **Non è estranea** — sottolinea

ancora l'A. — a questa riduttiva valutazione quell'ideologia...più nota come ideologia della *fatalità*: una chiave di lettura che assolve il datore, trasferisce il danno conseguente alla lesione psichica sul lavoratore-creditore di sicurezza e rende inutile e vacua qualsiasi sottile e dogmatica esplorazione, volta a legittimare e a porre sullo stesso piano la pretesa del lavoratore ad essere adeguatamente protetto contro il potenziale rischio di una lesione sia allo stato di salute fisica che a quella psichica, senza distinzioni o eccezioni».

Ciò premesso — e con una punta di amarezza non disgiunta da disappunto verso un'impostazione restia a porsi al passo con i tempi — la vicenda, oggetto del giudicato, (e che ci è interessato ricostruire reperendo le tre precedenti decisioni di merito) è la seguente.

2. Un lavoratore, assunto nel 1951 dalla Federconsorzi, passa — per proprie capacità — dal disimpegno delle iniziali mansioni d'ordine (3 cat.) a mansioni e compiti di concetto (2 cat.) e, poi, ad incarichi funzionali (1 cat./C), in qualità di «esperto tecnico-commerciale». La datrice di lavoro, che si avvale del suo impegno, zelo e capacità, si limita ad inquadrarlo *solo* nel 1956 al livello inferiore della categoria di concetto (2/B), *solo* nel 1960 in 2/A, senza ulteriori, successivi, riconoscimenti di inquadramento superiore. Il lavoratore, sulla base della classificazione contrattuale delle mansioni, ritiene invece che gli sia dovuto l'inquadramento nella cat. 2/B sin dal 1954, 2/A sin dai 1955 e 1/C dal 1962. La datrice di lavoro mantiene un ostinato comportamento di disconoscimento delle (rivelatesi poi) fondate aspettative o pretese, incurante della classificazione contrattuale. Tale atteggiamento di indifferenza nei confronti di un corretto riconoscimento *formale* di ruolo in azienda per quel determinato lavoratore si protrae con sistematicità ossessionante per tutta la durata del rapporto (iniziato nel 1951 e cessato, dopo 21 anni dall'instaurazione, nel 1972) e finisce, obiettivamente, per distruggere il di lui equilibrio psico-fisico, tanto da costringerlo, a partire dal 1967, a ripetute e prolungate assenze dal lavoro per ragioni di salute (cenestopatie, depressione dell'umore, claustrofobia, manifestazioni fobiche ed idee di tipo ossessivo). Il prolungarsi delle assenze per malattia oltre i termini del periodo di comporto, determina — nel 1972 — il di lui licenziamento, ad iniziativa della Federconsorzi.

Il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, adito subito dopo la risoluzione del rapporto, accerta gli inadeguati inquadramenti del lavoratore, gli riconosce il diritto sia alla maturazione (in date antecedenti) di determinate già acquisite categorie sia al denegato inquadramento in 1/C (alla data richiesta dal prestatore) ed impone all'azienda di liquidargli i relativi differenziali di retribuzione.

La sentenza passa in giudicato e con nuova, successiva, azione il lavoratore adisce il Tribunale per richiedere un addizionale risarcimento di danni, stavolta di natura extracontrattuale (ex art. 2043 c.c., in correlazione all'art. 2087 c.c.), occasionati dai gestori del personale dell'azienda al suo stato di salute, in conseguenza delle accertate inadempienze (disconoscimento sistematico dei meriti ai fini dei superiori, o antecedenti, inquadramenti contrattuali). Adduce infatti il lavoratore che, a causa della protrazione della malattia indotta dalla frustrante sottovalutazione ed indifferenza aziendale, è stato risolto il suo rapporto di lavoro e gliene è conseguita *sia* una perdita delle maturande retribuzioni in caso di normale prosecuzione, *sia* una sostanziosa riduzione del trattamento pensionistico, pacificamente incrementabile per effetto della normale continuità del rapporto fino all'epoca del raggiungimento dei cd. limiti di età, che ne avrebbero legittimato l'estinzione.

Il Tribunale, con decisione depositata nel 1978, riconosce fondate le richieste del lavoratore. Ciò in quanto:

a) dall'accertamento del precedente Collegio, con decisione passata in giudicato, doveva ritenersi «la dimostrazione incontrovertibile del trattamento di ostinata prevaricazione riservatogli dalla datrice di lavoro»;

h) il «C.T.U. aveva accertato, con esauriente, documentata indagine specialistica, che la malattia che aveva minato lo stato di salute dell'attore e condotto alla risoluzione del rapporto era la conseguenza **diretta ed immediata** del comportamento della Federconsorzi, contrastante con il principio del *neminem ledere*, di cui è applicazione l'art. 2043 c.c.».

Nella sostanza il Tribunale riconosceva - correttamente a nostro avviso - in capo all'unico comportamento illecito della Federconsorzi, idoneità a determinare due tipi di responsabilità: quella contrattuale (oggetto di antecedente valutazione del tribunale, in funzione di giudice del lavoro) e quella extracontrattuale, con effetti patrimoniali diversi (differenziali di retribuzione



per la 1<sup>a</sup> ipotesi, risarcimento per danni alla salute, per lucro cessante, per ridotto trattamento di quiescenza, nella 2<sup>a</sup> ipotesi). Argomentava, ancora convincentemente, il Tribunale che quand'anche non si volesse rinvenire, nel comportamento ostinato della datrice di lavoro, l'elemento del dolo (per sfruttamento senza adeguato corrispettivo), certamente sussisteva l'elemento colposo per accertata violazione delle norme contrattuali e legali in tema di inquadramento corrispondente alle mansioni disimpegnate, accompagnate dal relativo, adeguato, trattamento retributivo (ex art. 36 Cost.).

**Circa il punto più delicato** — costituito dal riscontro del nesso di causalità tra illecito contrattuale e malattia psico-somatica — **il Collegio raggiungeva un affidabile, inequivoco, convincente di sussistenza, sia sulla base delle risultanze del C.T.U., sia sulla base della stessa relazione del consulente tecnico di parte della convenuta datrice di lavoro.**

Il C.T.U. accertava che, prima del 1967, il lavoratore era perfettamente sano e da questa data (5 anni dopo l'ultimo dei disconoscimenti di inquadramento, nella cat. 1/C) era esplosa nel lavoratore la sindrome psiconevrotica, ansiosa, con tendenza irreversibile all'evoluzione ipocondriaca. Rilevava, inoltre, il C.T.U. come le idee ossessivo-fobiche erano da considerarsi **indotte dai disconoscimenti aziendali** percepiti come persecutori e **che il nesso di causalità, incontrovertibilmente sussistente, non poteva dirsi inficiato dal fatto che la malattia aveva insistito su soggetto che, seppur sano, era (come tutti, del resto) caratterizzato da una sua specifica costituzione emotiva e neurovegetativa.** Non sussisteva, quindi, — per il Tribunale — la contraddizione (sollevata dalla datrice di lavoro per negare il nesso di causalità) tra l'ipotizzata (o reale) fragilità emotiva preesistente nel lavoratore e l'addossata responsabilità della di lui psiconevrosi, poiché l'azienda «*confondeva, lo stato di salute mentale e psichica di un individuo con le costituzioni caratteriali, che, com'è noto, sono varie anche negli individui sani*».

Rilevava infine il Tribunale — dando implicitamente atto di una corretta deontologia e di una notevole imparzialità al consulente di parte convenuta — come il nesso di causalità risaltasse, con evidenza, dalle stesse considerazioni sviluppate da quest'ultimo. Il consulente di parte datoriale, pur asserendo che «l'attore presentava una personalità a sfondo nevrotico e con una forte problematica inerente alla vita di relazione ed ai rapporti con gli altri... » riteneva, al tempo stesso, «che il lavoro doveva essergli servito per creargli delle aspettative gratificanti, per farlo sentire importante, stimato e utile. E ciò spiegherebbe lo zelo con il quale deve aver lavorato sino al 1967...; tutto ciò deve essergli stato motivo di soddisfazione ed incentivazione come avviene in tutte le persone di amor proprio *chiamate a ruoli superiori*, specie quando non hanno altre soddisfazioni nella vita extralavorativa. È indubbio quindi che il mancato riconoscimento di carriera nei ruoli che gli venivano affidati (*e non tanto il maggior impegno intellettuale che essi comportavano*) debba aver rappresentato una frustrante delusione; del pari non tanto il mancato guadagno in sé, quanto *il mancato riconoscimento ufficiale specie agli occhi dei colleghi ed anche il dispiacere che la madre, cui era molto attaccato, avrebbe provato, debbono essere stati elementi favorevoli lo stato depressivo e la sensazione di una persecuzione*».

**Correttamente rilevava, poi, il Tribunale — per fugare qualsiasi dubbio sul nesso di causalità tra comportamento illecito della datrice di lavoro e malattia indotta nell'attore — come, per il principio generale del concorso di causa ex art. 41 c.p., le eventuali concause preesistenti o simultanee (volendosi tra queste inserire, per tuziorismo, sia le condizioni familiari e sociali dell'attore sia il suo temperamento emotivo e neurovegetativo) non interrompono né escludono il nesso di causalità tra il comportamento illecito della Federconsorzi e l'evento *malattia* dell'attore.** Recita infatti il predetto art. 41, 1° comma, c.p. «*Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non escludono il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento*».

**3.** La Corte d'Appello di Roma, adita dalla Federconsorzi — con decisione depositata nel 1983 — riformava la sentenza del Tribunale.

Accoglieva — e su ciò *nulla quaestio* — la richiesta di rinnovazione sulla persona del lavoratore di una nuova, collegiale, perizia psichiatrica, che confermava inequivocabilmente la sussistenza della «sindrome psicoreattiva con tipologia prevalentemente ipocondriaca», causalmente conseguente all'«*atteggiamento negativo ed indifferente* (tenuto dalla datrice di lavoro)

*davanti ad una giusta aspettativa e richiesta di meriti legalmente acquisiti, ad un lungo periodo di amarezze, delusioni, incomprensioni e frustrazioni».*

Ma ciononostante — con argomentazioni niente affatto condivisibili, taluna delle quali (riferita al successivo punto *d*) incredibilmente «singolare» — la Corte d'Appello giungeva ad affermare che:

*a)* le frustrazioni e le delusioni erano meramente ipotetiche e non provate e comunque i mancati riconoscimenti erano stati lamentati *per iscritto* dall'attore solo nel 1971, talché solo da quell'epoca poteva la Federconsorzi dirsi edotta dei disagio del lavoratore;

*b)* non sussisteva responsabilità della Federconsorzi, attesa *l'eccezionalità* degli effetti che lo specifico inadempimento contrattuale aveva prodotto sulla salute di quel lavoratore;

*c)* la responsabilità per danni doveva parimenti essere esclusa in ragione del condiviso orientamento per cui «non ogni danno dà luogo a risarcimento ma solo quello che si verifica in condizioni *normali* e che non risulta determinato da causa *assolutamente imprevedibile*, dovendo la condotta di ogni soggetto regolarsi alla stregua delle *comuni* conoscenze causali» (Cass., 21 novembre 1962, n. 8160). **Cosicché — secondo la Corte d'Appello — l'uso dell'ordinaria diligenza non avrebbe consentito alla Federconsorzi di prevedere che il proprio comportamento illecito avrebbe indotto la specifica malattia per il cui nesso causale erano state necessarie complesse (quanto concludenti) indagini;**

*d)* inoltre l'attore avrebbe dovuto — sempre secondo l'opinabile argomentare della Corte — sentirsi valorizzato dall'espletamento, in sé e per sé, delle mansioni superiori e non, all'opposto, demotivato; e se poi la permanenza in esse senza riconoscimento formale fosse stata ritenuta «*insopportabile menomazione della dignità del prestatore di lavoro*», gli sarebbe stato sufficiente rifiutarsi di espletare mansioni superiori e pretendere che gli venissero assegnate le mansioni inferiori per cui era stato assunto, mentre all'opposto, aveva concludentemente prestato adesione al loro disimpegno, talché l'omissione del rifiuto «*assumeva rilievo di concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.*».

La Cassazione, con l'odierna decisione n. 7801 del 1086, si astiene — data anche la sede di legittimità — dal compiere ulteriori sforzi argomentativi. Aderisce alle riferite, non condivisibili, considerazioni della Corte d'appello — in un'epoca in cui, sotto altro profilo, mostra doverosa sensibilità verso il cd. «danno biologico» (v. Cass., 26 novembre 1984, nn. 6184 e 6135, *RGL*, 1985, II, 689) — completandole con la seguente enunciazione, parimenti deludente ed inconfidente con il campo del *sociale* cui è intrinsecamente estranea una *regola* atteggiandosi a «**teorema**» **proprio delle scienze esatte**, così esplicitata: «Per accertare se una condotta umana sia o meno causa, **in senso giuridico**, di un determinato evento dannoso, è necessario stabilire un confronto tra le conseguenze che, secondo un giudizio di probabilità *ex ante*, essa era idonea a provocare le conseguenze in realtà verificatesi; **le quali, ove non siano prevedibili ed evitabili, escludono il rapporto eziologico tra il comportamento umano e l'evento**, sicché, per la riconducibilità dell'evento ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente (condotta) ed il dato consequenziale (evento) sussista un rapporto di sequenza, ma è sempre necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente» (conf. Cass., 567/83; 3621/82; 8622/80).

**4.** Alle considerazioni innanzi riassunte può, secondo noi, obiettarsi quanto segue.

Il nesso di causalità tra effetti del sistematico disconoscimento dei diritti (e meriti) del lavoratore e la sindrome irreversibilmente indottagli (nesso inequivocabilmente acclarato da due successive indagini peritali), determina, di per sé, obiettiva responsabilità *ex art.* 2043 c.c., in congiunzione — nel settore lavoristico — con l'art. 2087 c.c. (afferente anche alla tutela della «personalità morale» del prestatore). **Infatti non costituisce scusante di sorta la supposta (insussistente) imprevedibilità degli effetti di un comportamento anti-giuridico, da parte di chi l'abbia posto in essere (nel caso specifico, in violazione delle norme contrattuali, dell'art. 15 St. lav. e 36 Cost.), sulla salute del danneggiato. È del tutto intuitivo che al disconoscimento sistematico e protratto dei propri diritti non possono certo conseguire in capo al lavoratore trascurato o vessato, effetti neutri né tantomeno salutari. È altrettanto risaputo che frustrazioni, dolori ed amarezze professionali non determinano solo disaffezione al lavoro o spostamento delle energie in attività alternative (ove compensare la demotivazione e ricreare la**

minata fiducia in sé stessi), ma costituiscono le cause più frequenti delle depressioni e delle malattie psico-somatiche, che richiedono il ricorso a terapie specialistiche (raramente risananti in senso assoluto), in centri di igiene mentale, in cliniche specializzate e simili. Il rilievo dato dalla stampa quotidiana al fatto che qualche cassaintegrato si sia addirittura suicidato, dovrebbe aver fatto (o far) riflettere sulle alterazioni psicologiche che il senso di inutilità sociale può implicare, oltreché dar risalto all'infondatezza e alla sottile perfidia che vena l'ironia nei confronti della loro situazione, additata come *salutare* per l'essere retribuiti senza alcun dispendio di energie; concezione, peraltro, censurata da alcune decisioni milanesi all'epoca del contenzioso vertente sugli accordi FLM-Alfa Romeo per il personale da destinare alla Cig. **Ai tempi nostri non può onestamente disconoscersi che sia comune (e diffusa) conoscenza — e per chi non l'avesse è frutto di responsabile ignoranza — il fatto che il tipo di società competitiva in cui viviamo, lo stress quotidiano, le difficoltà della vita familiare, costituiscono, di per sé, fattori di rischio per la salute psichica (oltreché fisica) di ciascuno di noi. Se poi su questo equilibrio, precariamente mantenuto a prezzo di enorme resistenza psichica ed emotiva, viene pesantemente a sovrapporsi l'amarazza di un lavoro (assorbente più di 2/3 della giornata) che — per quanto zelantemente disimpegnato — viene più o meno deliberatamente disconosciuto e quindi sofferto, giorno dopo giorno, ora dopo ora, a causa dell'indifferenza dei preposti alla corretta gestione del personale (i quali, ex art. 2049 c.c., ne fanno risalire oggettivamente la responsabilità in capo alla persona giuridica), allora il danno all'equilibrio psichico ed emotivo non solo si appalesa *prevedibilissimo*, ma addirittura con i requisiti della certezza.** Anche gli estranei alle lotte di potere in azienda, non ignorano come uno dei metodi più sottili e meno onerosi per porre «fuori gioco» dirigenti sgraditi (o restii ad allinearsi) consista nello «spezzargli i nervi», tramite la graduale emarginazione, la sottrazione di responsabilità, di collaboratori, il confinamento in uffici studi, l'affidamento di incarichi di nessuna utilità aziendale e simili (v. per un caso emblematico P. Roma, 15 maggio 1986, Nicotera c. Banco di Roma, questa *Rivista*, 110, con nota di P. GHINOY).

**Certo che alle mortificazioni professionali nel rapporto di lavoro subordinato — spesso cocenti perché coniugate ad un'ipervalutazione o dispensa di benefici categoriali a favore di soggetti meno (o parimenti) meritevoli — si può reagire in vari modi; ad es., assumendo un atteggiamento ostile e di rivalsea nel ruolo agguerrito (ma improprio) del sindacalista, buttarsi (come si suol dire) all'imbraca, cioè fregarsene del lavoro (o dello pseudo-lavoro) affidato e delle relative scadenze, compensare (se e finché si può) con allegre distrazioni di buona memoria, stordirsi in intense attività ricreative, e simili. Ma si può — anche per l'impossibilità di individuare i reali responsabili della trascuratezza o della vessazione, sui quali scaricarsi alla vecchia e sana maniera fuori dai cancelli o dal portone dell'azienda — chiudersi in sé stessi, ruminare sull'ingiustizia immotivata, far così involontaria violenza al proprio io, lasciando spazio all'insinuarsi dell'infida depressione, alla nevrosi d'ansia e di insicurezza, alla sofferenza interiore.**

Senza necessità di seguire corsi medico-specialistici, chi vive in azienda e massimamente chi è investito della funzione di gestire il personale, ben conosce azioni, reazioni, effetti e conseguenze correlate a determinate iniziative aziendali, positive o negative che siano (promozioni, trasferimenti, disconoscimenti di inquadramento, ecc.), sui diretti destinatari. **E se l'omissione di un atto di giustizia — come nella fattispecie — determina effetti sul carattere fino a concretizzare una patologia nevrotica, non può certo asserirsi, senza rischio di esporre le relative considerazioni a rilievi di pigrizia e superficialità, che si versa in un campo di «assoluta imprevedibilità» ed «eccezionalità» delle conseguenze. Tutt'altro!**

**Non è consentito, in una società che richiede (anche a chi è preposto all'amministrazione della giustizia) cognizioni interdisciplinari ed interazioni tra nozioni della scienza giuridica con quella medica, sociologica, ingegneristica ecc., trincerarsi dietro a dei «distinguo» del tipo di quelli rinvenibili nella criticata decisione; la quale pur edotta della sussistenza, dal lato medico, del nesso di causalità tra inadempienza datoriale e sindrome depressiva, introduce differenze dal cd. «lato giuridico», che non gli consentono di accogliere le risultanze di inequivoci accertamenti sanitari. Allo scopo premurandosi — come se da parte del lavoratore licenziato *ante tempus*, per indotta malattia**



da parte della trascuratezza (facendo salva l'ipotesi dolosa) dei gestori del personale, fosse comprensibile la sussistenza di un diverso metro di accertamento del nesso di causalità sul piano giuridico da quello (inequivoco) di natura sanitaria — di premettere, che «dal lato giuridico» affinché si configuri responsabilità è stata formulata una regola **«convenzionale»** che richiede una **(irrealistica) sequenza costante di effetti di una determinata condotta**, affinché gli stessi, inequivoci, effetti pregiudizievoli possano essere ritenuti causati dalla condotta medesima. **Effetti che, intuitivamente, in ragione della diversità caratteriale ed emotiva dei singoli, non possono essere uniformi ma comunque, nel loro differente atteggiarsi, rivelano i requisiti comuni, deleteri e devianti, del danno sotto il profilo del comportamento sociale e psicologico (suscitamento di spirito di rivalsa, o di vendetta, tramite canalizzazione dell'aggressività nell'impegno sindacale aziendale antagonista, lassismo sul lavoro ed alienazione, stordimento in intense, stressanti, attività ricreative, ricerca della sconosciuta gratificazione in attività del c.d. « sommerso », ecc.).**

Viene ancora voglia di osservare — alla **«convenzione»** giuridica **della «sequenza costante secondo un calcolo di regolarità statistica»** — se la *regola* enunciata sia azionabile anche nel campo» per così dire, non lavoristico. Si ipotizzi, ad es. che un automobilista — trasgredendo al codice stradale — non dia la dovuta precedenza, fermando l'autovettura in prossimità delle strisce, al pedone in attraversamento, supponendo (come spesso avviene) che alla velocità alla quale egli procede, il pedone riuscirebbe ad evitare indenne l'auto, con i normali riflessi o con l'accelerazione del passo, mentre invece accade che quest'ultimo finisca per rimetterci la pelle perché non ha, momentaneamente, l'attesa prontezza o addirittura è sofferente di lombaggine che gli impedisce di sopperire, con lo scatto, alla **indiscussa trasgressione** dell'automobilista. Si sarebbe asserita, con altrettanta sicurezza, la non ricorrenza di responsabilità per danni a favore dell'automobilista, all'insegna dell'*imprevedibilità*, dell'*eccezionalità*, delle *comuni nozioni di causalità*, ecc.? Chi scrive nutre seri dubbi sull'identità delle conclusioni; eppure il caso non differisce *qualitativamente* da quello deciso. **Ed è indubbio e risaputo che il cittadino comune non ha intenzione di avere a che fare con una «giustizia» che gli si atteggia in maniera poliforme.**

Ma tra le varie considerazioni non condivisibili della Corte d'appello, una colpisce *ictu oculi* e merita di essere sottolineata per la preannunciata **«singolarità»**. Ci riferiamo a quella **«perla»** argomentativa, secondo cui se il lavoratore svolgente mansioni superiori non si riteneva gratificato per lo stesso fatto dell'essere stato adibito ad esse (e quindi intrinsecamente valorizzato dal lato professionale) ed invece soffriva per il disconoscimento *formale* aziendale dei meriti e del diritto all' inquadramento superiore, ben poteva sempre sottrarsi a questo disagio chiedendo la retrocessione alle inferiori mansioni di assunzione; e qualora abbia ommesso di fare tale richiesta, il suo persistere nelle stesse (nella legittima, umana e giusta aspettativa del riconoscimento contrattuale) assume le caratteristiche del **concorso di colpa**. **Insomma, in poche parole, si dice al lavoratore che se il datore di lavoro non intende riconoscergli quanto legalmente dovuto, adotti il comportamento masochistico *dell'inadimplenti non est adimplendum*.** Masochistico perché estrinsecantesi nel rifiuto di svolgere non tanto mansioni dequalificate ma, invero, mansioni superiori e valorizzanti...ma che il datore di lavoro non è intenzionato a riconoscergli pubblicamente sotto il profilo, esternamente gratificante, del superiore inquadramento e del correlativo più elevato trattamento economico. **Credo che sul ragionamento svolto dalla Corte d'appello di Roma, e di cui si trova traccia nella decisione di Cassazione, non valga la pena di infierire ulteriormente.**

Va infine detto che negare — come si è fatto nella fattispecie — il diritto al risarcimento del danno inferto alla salute psichica del lavoratore, costituisca operazione **«politicamente»** diseducativa, nel senso che si evita di stimolare — dismettendo il deterrente risarcitorio — la necessaria, dovuta e legittimamente pretendibile attenzione aziendale in ordine al riconoscimento della professionalità, tanto quando si tratti di operare dei raffronti intersoggettivi compiessi quanto, come nella specie, si tratti di compulsare semplicemente (e con un po' di senso giuridico) un contratto collettivo contemplante un'esplicita classificazione contrattuale delle mansioni, ai fini dei relativi inquadramenti. **All'opposto la mano leggera usata per il caso fornisce, direttamente o indirettamente, incentivo alla trascuratezza nella gestione (superficiale o clientelare) delle risorse umane, consolidando quella desensibilizzazione aziendale nella scelta dei preposti a questa delicata funzione,**

**specie nel settore terziario. Al tempo stesso rischiando di fornire un chiaro segnale dell'intenzione giurisprudenziale di non muoversi in un'ottica di prevenzione dello stato di salute (onnicomprensivamente intesa), cui ha dedicato lungimirante attenzione il Costituente, all'art. 32, e la cui sensibilità è stata raccolta in non poche disposizioni della legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale.**

Purtroppo non si può, al momento, non convenire con Montuschi che sottolinea — nel già menzionato articolo — l'eccessiva indifferenza (dottrinale e giurisprudenziale) verso la problematica degli effetti psichici dell'ambiente di lavoro, sul prestatore, preferendosi valutare l'insorta turbe mentale con «una chiave di lettura di comodo e persino aprioristica...». Se il lavoratore denuncia una turbe psichica — nota l'A., con le cui parole conviene concludere — le ragioni di questo sono da ricercare fuori della fabbrica, nel suo vissuto personale, quando non siano da riferire *tout court* a preesistenti vizi costituzionali o congeniti, che il contatto con un ambiente diverso da quello familiare, e, per di più, con un'istituzione «cattiva», ha fatto riemergere prepotentemente alla superficie della psiche, scatenando la malattia mentale».

Va sottolineato, a conclusione, come siano ormai più che maturi i tempi affinché la stessa giurisprudenza dismetta quel radicato atteggiamento<sup>2</sup> di distratta (fors'anche per l'insicurezza di imboccare un tunnel di cui non intravede la fine) e marginale valutazione delle causali ambientali e comportamentali inducenti, nei luoghi di lavoro, danni alla salute psichica, poiché «l'ambiente di lavoro non è fonte di rischio e di pericolosità solo per l'integrità fisica del lavoratore, ma tende a coinvolgere il diritto alla salute nella sua globalità e, dunque, sfiora i recessi ed i meandri più gelosi, nei quali si sviluppa il pensiero e si forma la volontà, sino ad estendersi al di fuori della famiglia, a comprendere le relazioni ed i rapporti esterni, nei quali si manifesta la personalità del lavoratore» (MONTUSCHI, *op. cit.*, 18).

**MARIO MEUCCI**

(pubblicato in *Riv. it. dir. lav.* **1987**, II, 583)

---

<sup>2</sup> Lo sottolinea lo stesso Montuschi (*op. cit.* 8 e ss.), che osserva come nel panorama giurisprudenziale «nessuna analisi tocca il rapporto causa-effetto» nessuna divagazione, neppure incidentale, si rinviene a proposito delle ragioni che hanno determinato l'esplosione della malattia psichica, caricando di indebiti pesi una struttura emotivamente fragile e labile ovvero favorendo il prodursi di una negativa congiuntura che ha sospinto il prestatore oltre l'invisibile limite che segna il confine fra normalità ed anormalità mentale». Invero, prosegue (p. 14 e ss.), «la malattia psichica può essere causata anche da ritmi e carichi di lavoro eccessivi, tali da ingenerare ansia e disagio nel prestatore, così come la mancata crescita professionale, conseguente alla povertà delle mansioni, può essere parimenti fonte di tensioni o di inerzia mentale, così cooperando ad abbassare o a distruggere le naturali difese del lavoratore».